

## STATUTO

### DBG SOCIETA' COOPERATIVA

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BERGAMO BG VIA XX SETTEMBRE  
58/A

Numero REA: BG - 448261

Codice fiscale: 04251210169

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2022 - Statuto completo .....	2
--	---

**Allegato "A" all'atto Repertorio n.8495 Raccolta n.7568**

STATUTO DELLA SOCIETA'  
"DBG SOCIETA' COOPERATIVA"

ARTICOLO 1

E' costituita, con sede in Bergamo una società cooperativa denominata "DBG SOCIETA' COOPERATIVA"

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 2

Lo scopo della Cooperativa è di assicurare ai propri soci una attività lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, attraverso il perseguimento dell'oggetto sociale.

La società, che non ha finalità speculative, ma che intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione, si propone - svolgendo la propria attività anche con terzi - gli scopi seguenti:

- facchinaggio, lavori di carico e scarico, confezionamento sottovuoto, movimentazione merci, gestione e manutenzione, con relativa attività di pulizia di edifici pubblici e privati, servizi di sanificazione ambiente, lavori di manutenzione di locali destinati ad uffici e privati, di case per civile abitazione, di edifici industriali e commerciali, di edifici scolastici e di locali aventi altra destinazione, di magazzini industriali, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, attività di trasporto di cose mediante l'utilizzo di mezzi propri conto terzi e /o anche noleggiati;
- la gestione di parcheggi pubblici e privati;
- l'organizzazione delle persone e dei mezzi materiali strumentali allo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione della proprietà mobiliare ed immobiliare, alla tutela della sicurezza di beni preziosi e di opere d'arte, presso siti privati, musei, esposizioni artistiche, mostre ed eventi culturali, e manifestazioni in genere, pubbliche e/o private;
- l'attività di autotrasporto merci per conto terzi effettuata esclusivamente con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 (tre virgola cinque) tonnellate, o il cui carico totale o carico autorizzato non superi le 6 (sei) tonnellate, con autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali, con veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani; con veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri;
- + l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ecologia, tutela della salute a favore di soci e di terzi;
- la prestazione di servizi di assistenza, studio e progettazione nel campo della prevenzione, protezione e sicurezza delle persone e delle cose nel campo

dell'ecologia, protezione e risanamento ambientale:

---- l'attività di movimentazione merci e di facchinaggio, di carico e scarico: l'attività di raccolta di magazzino, smistamento e distribuzione e di quant'altro complementare ed ausiliario allo spostamento e mobilità delle stesse, compreso l'assemblaggio, l'imballaggio e l'etichettatura delle merci, il confezionamento (anche sottovuoto), lo sconfezionamento, la preparazione e, più in generale, la gestione integrata di magazzini, depositi e simili in conto di terzi;

- lavori di trasloco, sgombero e similari, comprese le operazioni annesse;

- lavori di riordino documenti e di archivio;

- lavori di manutenzione e di pulizia in genere di edifici pubblici e privati e altre attività preliminari, connesse, accessorie o complementari al facchinaggio, previste dal D.M. 31.10.1970, dall'ex-D.P.R. 30.04.1970 n. 602 e successive disposizioni e modificazioni in materia;

- la pulizia, la disinfestazione, la derattizzazione, la sanificazione;

- la realizzazione di lavori di confezionamento e assemblaggio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

- lavori di manutenzione e riparazione di locali destinati ad uffici e privati, di case per civile abitazione, di edifici industriali e commerciali, di edifici scolastici e di locali aventi altra destinazione, di magazzini industriali, strutture di stoccaggio e apparecchiature inerenti alle attività di deposito, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

- l'esecuzione di attività di confezionamento, di montaggio e/o di assemblaggio di componenti, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, anche per conto terzi;

- lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche, impianti tecnologici e macchinari industriali e commerciali;

Sono espressamente escluse le attività che dovessero rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in albi o elenchi, le quali saranno svolte da tali soggetti dei quali la società si avvarrà di volta in volta ed i quali opereranno in nome proprio sotto la propria diretta responsabilità personale e professionale.

La società può compiere, inoltre, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e industriali ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà assumere interessenze e partecipazioni, non ai fini del collocamento, in altre società o imprese aventi scopi affini, analoghi o complementari.

La società può, infine, ricorrere a qualsiasi forma di

finanziamento con enti pubblici, istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali, nonchè accordare fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di società del gruppo.

#### ARTICOLO 2 BIS

Per gli effetti dell'articolo 2514 del codice civile, sono previsti i divieti e gli obblighi di cui alla predetta norma, riportati negli articoli 14 bis e 28 di questo statuto.

#### ARTICOLO 3

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti quei lavoratori e tecnici, nelle misure consentite dalla legge, le cui capacità lavorative siano confacenti al raggiungimento degli scopi sociali.

Giusta le vigenti disposizioni di legge, è consentita l'ammissione a socio di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

#### ARTICOLO 4

Chi desidera diventare socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta, nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale siano indicati:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo 3;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere.

#### ARTICOLO 5

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide l'organo amministrativo, il quale comunica all'interessato la decisione, a mezzo lettera raccomandata, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda; nel caso in cui la domanda sia respinta, si applica l'articolo 2528, quarto comma, del codice civile.

#### ARTICOLO 6

Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2528 del codice civile.

Solo dopo avere adempiuto a questi obblighi il richiedente diventa socio e viene iscritto nel libro dei soci.

#### ARTICOLO 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, in base all'articolo 3 del presente statuto;
- b) che non si trovi più in condizione di cooperare all'attuazione degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il diritto di recesso. Il recesso ha effetto alle condizioni e con le modalità previsti dall'articolo 2532 del codice civile e deve essere annotato nel libro dei soci.

#### ARTICOLO 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrativo può escludere il socio:

-- a) che non osservi le disposizioni dello statuto e del regolamento previsto dall'articolo 27 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

-- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

-- c) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

-- d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

-- e) che svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella della società;

-- f) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi e disordini tra i soci.

Nel caso indicato alla lettera d), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio sia inadempiente.

#### ARTICOLO 9

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o legatari possono subentrare nella società in qualità di soci, purché posseggano i requisiti richiesti nell'articolo 3 e l'organo amministrativo esprima il proprio parere favorevole.

Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quale di loro assumerà la qualità di socio e li rappresenterà di fronte alla società.

#### ARTICOLO 10

Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo, nei casi di recesso, esclusione o morte del socio, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento al Tribunale del luogo ove ha sede la società.

#### ARTICOLO 11

La liquidazione della quota al socio receduto o escluso o agli eredi o legatari del socio defunto, che non subentrino nella qualità di socio ai sensi del precedente articolo 9, avverrà con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 2535 del codice civile.

In ogni caso i soci receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto rispondono nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 2536 del codice civile.

#### ARTICOLO 12

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

#### ARTICOLO 13

L'importo delle quote sottoscritte deve essere versato in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione stessa.

Le suddette disposizioni si applicano anche agli aumenti delle quote sottoscritte dai soci durante la vita della società.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, nè possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

#### ARTICOLO 14

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e della relazione prevista dall'articolo 2545 del codice civile.

Gli utili netti annuali, compresi i ristorni, risultanti dal bilancio devono essere così ripartiti:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota - nella misura e con le modalità previste dalla legge - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) la restante quota è devoluta dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545 del codice civile e dei divieti di cui al successivo articolo 14 bis, e, per i ristorni, così come disposto dagli articoli 2521, comma 4, n. 8, e 2545 sexies del codice civile, in proporzione alle quantità e qualità degli scambi mutualistici.

#### ARTICOLO 14 BIS

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2514 del codice civile, è fatto divieto alla società:

- a) di distribuire dividendi ai soci in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

#### ARTICOLO 15

L'assemblea si riunisce di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che

può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato.

#### ARTICOLO 16

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da inviarsi ai soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con raccomandata A.R., telegramma, telefax, telex, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova della ricezione dell'avviso stesso.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonchè l'elenco delle materie da trattare.

Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 bis del codice civile.

#### ARTICOLO 17

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### ARTICOLO 18

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da altro socio; la rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 5 (cinque) soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

L'assemblea è validamente costituita anche se tenuta a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano rispettati i principi di collegialità e di parità di trattamento dei soci; a tal fine, è necessario che:

-- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-- c) sia consentito agli intervenuti di ricevere tempestivamente e visionare la documentazione eventualmente predisposta per la riunione e di partecipare, anche trasmettendo documenti, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

-- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video, collegati a cura della società, nei quali gli

intervenuti potranno affluire.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### ARTICOLO 19

La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al vice Presidente; qualora nessuno di questi soggetti possa o voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti, a maggioranza, designano il Presidente fra i presenti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, anche in forma totalitaria, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed eventualmente due scrutatori, anche estranei.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori.

Il verbale può essere redatto anche non contestualmente all'assemblea, ma, comunque, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Nei casi di legge o quando il Presidente dell'assemblea lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

#### ARTICOLO 20

L'assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, qualora sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentato.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle quote possedute.

L'assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, di persona o per delega.

Per le decisioni sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla modificazione dello statuto, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione della società e sull'approvazione del regolamento di cui al successivo articolo 27, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci.

#### ARTICOLO 21

Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dall'assemblea.

E' in ogni caso vietato il sistema della votazione a scrutinio segreto.



#### ARTICOLO 22

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a nove, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Coloro che assumono cariche sociali devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. In particolare su di essi non devono gravare carichi pendenti di natura penale, devono possedere il diploma di una scuola secondaria superiore ovvero specifiche competenze nel settore che costituisce l'oggetto dell'attività della cooperativa ed, infine, non devono essere amministratore di società di lucro operanti nel medesimo territorio della Cooperativa, il cui oggetto sociale sia analogo a quello di quest'ultima.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiori ai tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

#### Articolo 23

Il funzionamento del consiglio di amministrazione è così regolato:

##### A - Presidenza

Il consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dall'assemblea; può eleggere un vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

##### B - Riunioni

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà degli amministratori in carica oppure da almeno due sindaci.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Il consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con raccomandata A.R., telegramma, telefax, telex, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova della ricezione dell'avviso stesso.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

In carenza di formalità di convocazione, il consiglio si

reputa validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano di età.

#### C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano rispettati i principi di collegialità e di parità di trattamento degli amministratori; a tal fine, è necessario che:

-- a) sia consentito al presidente del consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-- c) sia consentito agli intervenuti di ricevere tempestivamente e visionare la documentazione eventualmente predisposta per la riunione e di partecipare, anche trasmettendo documenti, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

-- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video, collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### D - Verbalizzazione

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbale, che, trascritto sull'apposito libro delle decisioni degli amministratori, tenuto a norma di legge, viene firmato da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

#### E - Compensi

Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto fra i suoi membri degli eventuali compensi, anno per anno.

### ARTICOLO 24

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano alla decisione dei soci. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli atti o per categorie di affari, fissandone poteri e compensi.

#### ARTICOLO 25

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limitazioni.

#### ARTICOLO 26

I soci, quando ne ravvisano l'opportunità, possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da 1 (un) membro effettivo o da un collegio, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, su decisione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione

#### ARTICOLO 27

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da un regolamento, che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci; in ogni caso, ai sensi dell'articolo 2516 del codice civile, nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici dev'essere rispettato il principio della parità di trattamento tra i soci.

Il regolamento sarà predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea con le maggioranze innanzi previste.

#### ARTICOLO 28

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea

nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.  
In tal caso, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati (nei limiti in cui, ai sensi del precedente articolo 14 bis, possono essere distribuiti ai soci) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 28 BIS

Oltre ai libri sociali obbligatori previsti dall'articolo 2478 del codice civile, è istituito il libro dei soci.

ARTICOLO 28 TER

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri dei soci, a tal fine eletto.

ARTICOLO 29

Per quanto non previsto nel presente statuto, trovano applicazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2519 del codice civile, le norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Ponte San Pietro, dodici dicembre duemilaventidue.

FIRMATO: DARIO BONACINA,

MARIA CASTALDO NOTAIO IMPRONTA DI SIGILLO

